

TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso

visto il ricorso proposto ex art. 67 e seguenti CCI dai fini della omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal consumatore STEFANIA SUSCA (c.f. SSCSFN72E56B180H) assistita dall'avv. GIUSEPPE RUSSO;

viste le origini dell'indebitamento

OSSERVA

La ricorrente, in unico nucleo familiare con DE IULIIS Giovanni nato a Lanciano il 21.11.70 e residente in Santa Maria Imbaro (CH), propone ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti premettendo che i problemi finanziari sono iniziati nel 2015.

Nel 2014 la ricorrente aveva acceso contratto di finanziamento -mutuo ipotecario – per l'acquisto della casa con l'INPS per complessivi euro 170.000,00.

Il primo giugno 2015, infatti, la ricorrente ha perso il lavoro a seguito del provvedimento del Comune di Paglieta (determina della G.C. n. 38/2015 con la quale è stata deliberata l'interruzione del rapporto di lavoro) emesso in esecuzione della sentenza del TAR Abruzzo (sent. 82/14 del 6.2.2014) a seguito del ricorso amministrativo presentato dal secondo classificato. La sentenza di primo grado fu confermata dal Consiglio di Stato che rigettò l'appello con sent. 279/2015 depositata il 22.1.2015.

Seguiva un giudizio cautelare dinanzi al Tribunale di Lanciano poichè la sig.ra Susca aveva impugnato il licenziamento dinanzi al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro chiedendo la reintegra nel posto di lavoro che ottenne con ordinanza n. 415/2015 ex art. 700 (provvedimento eseguito in data 9.10.15). Avverso tale provvedimento il Comune di Paglieta promosse reclamo ex art 669 terdecies c.p.c e fu riconosciuta la validità della delibera della Giunta n. 38.15 con revoca dell'ordinanza ex art 700 c.p.c.. A tale pronuncia seguì una nuova determina della G.C. del Comune di Paglieta n. 111 del 22.12.15 con cui veniva nuovamente disposta l'interruzione del rapporto di lavoro con decorrenza 1.1.16. Con sentenza n. 136/2016 il Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del lavoro decideva nel merito confermando l'esito del reclamo. La sentenza è stata impugnata dinanzi alla Corte d'Appello de L'Aquila che ha respinto l'appello con sentenza 274/2017 impugnata sempre dalla sig.ra Susca con ricorso per Cassazione ugualmente respinto con sent. 194/19.

A seguito della perdita del posto di lavoro la ricorrente ottenne una sospensione del mutuo per un anno. Inizialmente sperava di trovare un nuovo impiego e poter riprendere i pagamenti del mutuo con regolarità. Purtroppo l'istante ha alternato periodi di lavori saltuari a periodi di Naspi

senza riuscire a regolarizzare la posizione con l'ente mutuante che non ha mai agito per il recupero fino al 2024.

Nel 2024, ottenuto di nuovo un impiego a tempo indeterminato, ha accesso un finanziamento con BIBANCA per restituire al DE IULIIS le somme da lui anticipate per l'acquisto della sua auto.

L'INPS, nelle more del contenzioso, non ha mai agito per il recupero forzoso. Solo nel mese di ottobre 2024 è stato notificato alla debitrice atto di precetto e successivamente pignorato il quinto dello stipendio.

POSIZIONE DEBITORIA

Sulla ricorrente, come premesso, grava un debito ipotecario INPS per oltre 200.000,00 euro derivante da mutuo ipotecario per acquisto abitazione principale contratto nell'anno 2014 e la risoluzione interveniva nel 2018, come da precetto allegato al ricorso, fino a raggiungere una esposizione di oltre 240.000,00 euro.

Nel 2024 parte ricorrente accedeva a nuovo contratto di finanziamento per la estinzione di quello concluso da DE IULIIS nel 2022 per l'acquisto dell'auto (Nissan Juke). Il pagamento di euro 22.047,00 (a fronte dell'ammontare finanziato di euro 35.750,00) interveniva nel corso dell'anno 2024.

CREDITORE	DECORRENZA	DEBITO	RESIDUO	RANGO
INPS	30/4/2014	€ 245.863,84	€ 245.863,84	Ipotecario (pignoramento del quinto in corso)
BIBANCA	12/4/2024	€ 35.760,00	€ 32.780,00	Chirografo (cessione in corso)
AG. EN. RISCOSSIONE (definizione agevolata e rateizzazione)		€ 1.152,12	€ 1.152,12	Rateizzazione in corso
Comune di SANTA MARIA Imbaro			€ 487,00	
TOTALE			€ 280.282,95	
SOGET SPA		€ 1.411,27		prescritto

L'OCC nominato ha potuto riscontrare la correttezza dell'importo dell'esposizione debitoria. E' risultata evidente l'incapacità oggettiva del ricorrente di adempiere alle proprie obbligazioni alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

IL PIANO

La ricorrente propone il pagamento mensile di euro 250,00 per n. 48 mesi oltre alla vendita del compendio immobiliare sul quale grava l'ipoteca e pende procedura esecutiva mobiliare per il quinto il cui valore è stato stimato in euro 165.854,00

Il ricavato dell'immobile sarà destinato al pagamento delle spese prededucibili ed il residuo versato al creditore ipotecario interamente in forza dell'ipoteca di primo grado iscritta sugli immobili.

Le quote mensili dello stipendio saranno accantonate su un conto corrente intestato alla procedura con cadenza mensile e saranno destinate al pagamento dei crediti privilegiati nella misura del 100%.

Infine, con il residuo, verranno soddisfatti i creditori chirografari in proporzione dell'ammontare dei crediti. Le somme da attribuire ai singoli creditori chirografari saranno calcolate con precisione applicando la percentuale di soddisfo sul debito residuo al momento dell'omologa poiché vi sono pignoramenti e cessioni in corso e il debito residuo del creditore ipotecario potrà essere calcolato solo dopo aver conosciuto il reale valore di realizzo degli immobili

LA PROPOSTA

Prededuzione	OCC	€ 11.728,25	€ 11.728,25	100
Prededuzione	FONDO SPESE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	100
Ipotecario	INPS		Ricavato di vendita del bene oggetto di ipoteca e % da definire su residuo in chirografo	Da definire
privilegio ex art. 2751 bis	ADVISOR	€ 5.427,06	€ 5.427,06	100
Rateizzazione in corso per rottamazione	AE Riscossione	€ 1.152,12	€ 1.152,12	100
Privilegio ex art. 2752 c 3 cc	Comune S. Maria Imbaro	€ 487,00	€ 487,00	100
Chirografo	BIBANCA	€ 32.780,00	Da definire	Da definire
TOTALE				Da definire sulla base del ricavato di vendita

L'attivo destinato al piano stesso è di complessivi Euro 177.000,00 circa.

Al momento la ricorrente non è intestataria della NISSAN JUKE, anche se ha provveduto alla estinzione anticipata del finanziamento. Dal ricorso emerge la disponibilità alla intestazione non appena ottenuta la omologazione.

L'auto occorre per spostamenti al fine d recarsi sul posto di lavoro

Quanto al fabbisogno familiare l'OCC individua in € 1.295,00 il fabbisogno mensile.

L'OCC conclude per la completezza ed attendibilità dei dati e rispetta i requisiti di cui all'articolo 68 comma 2 CCI

SUI REQUISITI OGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'

Sotto il profilo oggettivo, ai sensi dell'articolo 67 CCI la domanda deve essere corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Sotto il profilo soggettivo:

Il soggetto che accede alla procedura di ristrutturazione debiti deve, ai sensi dell'articolo 2 lettera e), essere persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Ai sensi dell'articolo 69 CCI il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il ricorrente:

- Non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- Non risulta dalla attestazione aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode

Sulla completezza della documentazione prodotta:

Il ricorso depositato risulta corredato della documentazione richiesta dall'articolo 68 CCI e l'OCC, come richiesto dal medesimo articolo, ha indicato che BIBANCA, con la quale la ricorrente ha acceso finanziamento per la erogazione del prestito di circa 27.000,00 euro nette nel 2024, non ha tenuto conto del merito creditizio atteso che la rata sopportabile dalla ricorrente non poteva superare euro 26,00 (cfr. allegato calcolo del merito)

Ne conseguono gli effetti di cui all'articolo 69 CCI comma 2 secondo il quale il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può

presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

Sulle misure protettive

Ai sensi dell'articolo 69 CCI il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Parte ricorrente in seno al ricorso ha chiesto in via cautelare ed immediata disporre ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII le seguenti misure protettive:

- la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata ed in specie il pignoramento presso terzi promosso dal creditore INPS Tribunale di Lanciano REM (RG) 43/2025 e della relativa ordinanza esecutiva;
- il divieto di azioni esecutive sul patrimonio ed i redditi della proponente e ogni altro provvedimento ritenuto adeguato al fine di conservare la integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

Devono pertanto essere concesse misure al fine di assicurare la esecuzione del piano

PQM

- sospende l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione resa nel Proc. Es. Imm. 43/2025 ;
- sospende i procedimenti di esecuzione forzata pendenti;
- sospende i pagamenti relativi a cessioni di quinto in ragione della previsione di pagamento nel rispetto delle cause legittime di prelazione come da piano

DISPONE

il divieto di azione esecutive e cautelari sul patrimonio della proponente

PQM

Dichiara il piano di ristrutturazione debiti proposto dal sig. STEFANIA SUSCA (c.f. SSCSFN72E56B180H) ammissibile,

DISPONE

che il ricorso e la relazione dell'OCC unitamente al presente decreto vengano pubblicati sul sito web del Tribunale di Lanciano entro 5 giorni dalla comunicazione e ne venga data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori

Invita i creditori, una volta ricevuta la comunicazione di cui sopra, a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria.

Comunica che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

Si comunichi al ricorrente

Lanciano 13/07/2025

Il Giudice delegato
Dott.ssa Chiara D'Alfonso